

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2136/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	1
Regolamento (CE) n. 2137/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	3
Regolamento (CE) n. 2138/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 2139/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	7
Regolamento (CE) n. 2140/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	10
Regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	11
Regolamento (CE) n. 2142/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	13
Regolamento (CE) n. 2143/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	16
Regolamento (CE) n. 2144/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93	18
Regolamento (CE) n. 2145/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	20

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 2146/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	21
Regolamento (CE) n. 2147/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	23
Regolamento (CE) n. 2148/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	26
Regolamento (CE) n. 2149/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	29
* Regolamento (CE) n. 2150/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1993/1994, che determina per la campagna 1994/1995 la produzione stimata e la riduzione provvisoria dell'aiuto e che fissa l'importo della diminuzione del prezzo di obiettivo per la campagna 1995/1996	31
Regolamento (CE) n. 2151/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	33
Regolamento (CE) n. 2152/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	36
Regolamento (CE) n. 2153/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	39
Regolamento (CE) n. 2154/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	41
Regolamento (CE) n. 2155/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	42
Regolamento (CE) n. 2156/94 della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2136/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2089/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2089/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissa-

zione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2089/94 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 25. 8. 1994, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,08 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	29,87 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,08 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	29,87 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3487
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	34,87
1701 99 10 910	34,87
1701 99 10 950	33,37
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3487

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 2137/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quattordicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,379 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(³) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

(⁴) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'inter-

vallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽⁶⁾, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a seguito della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e in osservanza dall'articolo 16 del medesimo regolamento, un prelievo viene applicato all'importazione di sciroppo di inulina; che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 bis del ripetuto regolamento, tale prelievo è pari, per 100 kg di sostanza secca, al prelievo fissato conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, previa applicazione del coefficiente 1,9;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti

in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,3985	—
1702 20 90	0,3985	—
1702 30 10	—	49,52
1702 40 10	—	49,52
1702 60 10	—	49,52
1702 60 90 10 (2)	—	94,09
1702 60 90 90 (2)	0,3985	—
1702 90 30	—	49,52
1702 90 60	0,3985	—
1702 90 71	0,3985	—
1702 90 90 10 (4)	—	94,09
1702 90 90 90 (5)	0,3985	—
2106 90 30	—	49,52
2106 90 59	0,3985	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio.

(3) Codice Taric : NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(4) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(5) Codice Taric : NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 2139/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/94⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno

1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 52.⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁴⁾;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montene-

gro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	34,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	34,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 900	0,3487 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	34,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3487 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3487 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 90 800	0,3487 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	34,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3487 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94 (GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 2140/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

— al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione

diminuito

— di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁶⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 22,75 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2141/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato è stato fissato per la campagna 1994/1995 dal regolamento (CE) n. 1876/94 del Consiglio ⁽⁴⁾;considerando che la diminuzione dell'importo dell'aiuto che deriva dall'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1994/1995 è stato fissato provvisoriamente a 25,365 ECU/100 kg in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 ⁽⁶⁾; che il Consiglio si è recentemente impegnato a ridurre la percentuale massima di riduzione dell'aiuto fissata dal regolamento (CEE) n. 1964/87; che, in attesa della modifica formale di questa percentuale massima di riduzione dell'aiuto, è opportuno fissare, a titolo provvisorio, la riduzione per il 1994/1995 in base alla percentuale massima di riduzione applicabile;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del

rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di interpretazione per il cotone ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 ⁽⁸⁾, somma di cui sono detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁴⁾;

considerando che l'integrazione dev'essere fissata una volta al mese in modo da garantirne l'applicazione dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte questi disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione

ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone dev'essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,274 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 1° settembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2142/94 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 1994
che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 538/94 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁷⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezione fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi

constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93⁽⁹⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁴⁾;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'es-

sere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° settembre 1994 per i foraggi essiccati:

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati:
Settembre 1994	65,178	40,498

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

Ottobre 1994	64,713	40,033
Novembre 1994	64,696	40,016
Dicembre 1994	64,696	40,016
Gennaio 1995	62,923	38,243
Febbraio 1995	62,522	37,842
Marzo 1995 (*)	0,000	0,000

(*) In virtù dell'articolo 6, punto b) del regolamento (CEE) n. 1528/78 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2143/94 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 1994
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	35,00
1509 10 90 900	55,00
1509 90 00 100	42,00
1509 90 00 900	67,00
1510 00 90 100	8,00
1510 00 90 900	27,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 2144/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CE) n. 3142/93 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3142/93, dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 agosto 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la diciassettesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	38,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	45,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	10,00
1510 00 90 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2145/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli del codice NC 1509 90 00 nonché delle

restituzioni alle esportazioni valide per questi stessi oli; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di settembre e ottobre 1994 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 81,08 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità,
- 41,50 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2146/94 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 1994
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2047/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il

correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 12. 8. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	03	0	0	- 25,00	- 25,00	- 25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 2147/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1994/1995 dal regolamento (CE) n. 2051/94 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/92⁽⁶⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte, sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata

nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio⁽⁷⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttivi previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁹⁾;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in «costo e nolo» ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1613/71;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 del 13. 8. 1994, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio ⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 ⁽⁵⁾, ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla differenza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 862/91 della Commissione ⁽⁷⁾ hanno definito il regime applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU/t;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽¹¹⁾;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (6)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (5)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (1)
1006 10 21	—	142,53	292,26
1006 10 23	—	144,14	295,49
1006 10 25	—	144,14	295,49
1006 10 27	221,62	144,14	295,49
1006 10 92	—	142,53	292,26
1006 10 94	—	144,14	295,49
1006 10 96	—	144,14	295,49
1006 10 98	221,62	144,14	295,49
1006 20 11	—	179,06	365,33
1006 20 13	—	181,08	369,36
1006 20 15	—	181,08	369,36
1006 20 17	277,02	181,08	369,36
1006 20 92	—	179,06	365,33
1006 20 94	—	181,08	369,36
1006 20 96	—	181,08	369,36
1006 20 98	277,02	181,08	369,36
1006 30 21	—	222,22	468,30
1006 30 23	—	267,80	559,37
1006 30 25	—	267,80	559,37
1006 30 27	419,53	267,80	559,37
1006 30 42	—	222,22	468,30
1006 30 44	—	267,80	559,37
1006 30 46	—	267,80	559,37
1006 30 48	419,53	267,80	559,37
1006 30 61	—	237,02	498,74
1006 30 63	—	287,47	599,65
1006 30 65	—	287,47	599,65
1006 30 67	449,74	287,47	599,65
1006 30 92	—	237,02	498,74
1006 30 94	—	287,47	599,65
1006 30 96	—	287,47	599,65
1006 30 98	449,74	287,47	599,65
1006 40 00	—	54,02	114,04

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/94 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1428/76, quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture di riso, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/92 ⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ma sulla base delle offerte « porti del Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per

imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif d'acquisto a termine è uguale al prezzo cif o inferiore a tale prezzo di un importo non superiore a 0,30 ECU/t, l'importo supplementare è uguale a 0 ECU;

considerando che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1428/76, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) 547/94 ⁽¹¹⁾;

considerando che, come risulta dall'insieme delle predette disposizioni, i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,30 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2149/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1 punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽⁵⁾;considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁶⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, rela-

tiva alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992⁽⁷⁾; che il regolamento (CEE) n. 1267/93 della Commissione⁽⁸⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;considerando che è inoltre opportuno tenere conto del regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Bulgaria dall'altra⁽⁹⁾ che il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione dei prodotti dei codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

⁽⁷⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 129 del 27. 5. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.⁽¹⁰⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.⁽¹¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽¹³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁵⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ⁽¹⁾	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	18,12	29,00 ⁽²⁾
2309 10 13	595,42	606,30 ⁽²⁾
2309 10 31	56,63	67,51 ⁽²⁾
2309 10 33	633,93	644,81 ⁽²⁾
2309 10 51	113,26	124,14 ⁽²⁾
2309 10 53	690,56	701,44 ⁽²⁾
2309 90 31	18,12	29,00 ⁽²⁾
2309 90 33	595,42	606,30
2309 90 41	56,63	67,51 ⁽²⁾
2309 90 43	633,93	644,81
2309 90 51	113,26	124,14
2309 90 53	690,56	701,44

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 39) e dal regolamento (CEE) n. 1267/93 (GU n. L 129 del 27. 5. 1993, pag. 14).

⁽³⁾ Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Bulgaria (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16) e dal regolamento (CE) n. 623/94 (GU n. L 78 del 22. 3. 1994, pag. 7).

REGOLAMENTO (CE) N. 2150/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1993/1994, che determina per la campagna 1994/1995 la produzione stimata e la riduzione provvisoria dell'aiuto e che fissa l'importo della diminuzione del prezzo di obiettivo per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente, alla luce dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1993/1994 al livello indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81, prima dell'inizio di ogni campagna occorre stabilire la produzione stimata di cotone; che, in base ai dati disponibili, è opportuno fissare la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1994/1995 al livello indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93⁽⁴⁾, occorre ridurre, qualora la produzione stimata superi il quantitativo massimo garantito, l'importo dell'aiuto applicando i criteri previsti nello stesso paragrafo; che tuttavia, per la campagna 1994/1995, la diminuzione dell'aiuto si limita al 20 % del prezzo

d'obiettivo, ma che una diminuzione superiore a tale limite è riportata sul prezzo d'obiettivo della campagna successiva entro un limite del 7 %; che l'applicazione delle disposizioni succitate induce a fissare, per la campagna 1994/1995, una riduzione dell'aiuto conforme a quanto indicato in appresso e una diminuzione del prezzo d'obiettivo, per la campagna 1995/1996, uguale a quella sotto indicata;

considerando che il Consiglio si è recentemente impegnato a ridurre la percentuale massima di riduzione dell'aiuto dal 20 % al 18,5 %; che, in attesa della modifica formale di questa percentuale massima di riduzione dell'aiuto, è opportuno fissare, a titolo provvisorio, la riduzione per il 1994/1995 in base alla percentuale massima di riduzione applicabile; che il riporto della riduzione per il 1995/1996 può invece essere fissato in modo definitivo, tenuto conto dell'entità del superamento del quantitativo massimo garantito;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994 la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 084 559 t.
2. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995:
 - la produzione stimata è fissata a 1 170 070 t;
 - la riduzione provvisoria dell'aiuto è fissata a 25,365 ECU/100 kg.
3. Il prezzo d'obiettivo per la campagna 1995/1996 sarà diminuito di 7,102 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2151/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1924/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2044/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1924/94 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 12. 8. 1994, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0401 10 10		17,17	0403 10 16	(¹)	2,0757/kg + 27,18
0401 10 90		15,96	0403 10 22		25,65
0401 20 11		23,24	0403 10 24		30,24
0401 20 19		22,03	0403 10 26		72,27
0401 20 91		27,83	0403 10 32	(¹)	0,1961/kg + 25,97
0401 20 99		26,62	0403 10 34	(¹)	0,2420/kg + 25,97
0401 30 11		69,86	0403 10 36	(¹)	0,6623/kg + 25,97
0401 30 19		68,65	0403 90 11		122,63
0401 30 31		133,09	0403 90 13		178,37
0401 30 39		131,88	0403 90 19		214,82
0401 30 91		222,03	0403 90 31	(¹)	1,1538/kg + 27,18
0401 30 99		220,82	0403 90 33	(¹)	1,7112/kg + 27,18
0402 10 11	(¹)	122,63	0403 90 39	(¹)	2,0757/kg + 27,18
0402 10 19	(¹)(¹)	115,38	0403 90 51		25,65
0402 10 91	(¹)(¹)	1,1538/kg + 27,18	0403 90 53		30,24
0402 10 99	(¹)(¹)	1,1538/kg + 19,93	0403 90 59		72,27
0402 21 11	(¹)	178,37	0403 90 61	(¹)	0,1961/kg + 25,97
0402 21 17	(¹)	171,12	0403 90 63	(¹)	0,2420/kg + 25,97
0402 21 19	(¹)(¹)	171,12	0403 90 69	(¹)	0,6623/kg + 25,97
0402 21 91	(¹)(¹)	214,82	0404 10 02		26,09
0402 21 99	(¹)(¹)	207,57	0404 10 04		178,37
0402 29 11	(¹)(¹)(¹)	1,7112/kg + 27,18	0404 10 06		214,82
0402 29 15	(¹)(¹)	1,7112/kg + 27,18	0404 10 12		122,63
0402 29 19	(¹)(¹)	1,7112/kg + 19,93	0404 10 14		178,37
0402 29 91	(¹)(¹)	2,0757/kg + 27,18	0404 10 16		214,82
0402 29 99	(¹)(¹)	2,0757/kg + 19,93	0404 10 26	(¹)	0,2609/kg + 19,93
0402 91 11	(¹)	36,06	0404 10 28	(¹)	1,7112/kg + 27,18
0402 91 19	(¹)	36,06	0404 10 32	(¹)	2,0757/kg + 27,18
0402 91 31	(¹)	45,08	0404 10 34	(¹)	1,1538/kg + 27,18
0402 91 39	(¹)	45,08	0404 10 36	(¹)	1,7112/kg + 27,18
0402 91 51	(¹)	133,09	0404 10 38	(¹)	2,0757/kg + 27,18
0402 91 59	(¹)	131,88	0404 10 48	(²)	0,2609/kg
0402 91 91	(¹)	222,03	0404 10 52	(²)	1,7112/kg + 6,04
0402 91 99	(¹)	220,82	0404 10 54	(²)	2,0757/kg + 6,04
0402 99 11	(¹)	53,07	0404 10 56	(²)	1,1538/kg + 6,04
0402 99 19	(¹)	53,07	0404 10 58	(²)	1,7112/kg + 6,04
0402 99 31	(¹)(¹)	1,2946/kg + 23,56	0404 10 62	(²)	2,0757/kg + 6,04
0402 99 39	(¹)(¹)	1,2946/kg + 22,35	0404 10 72	(²)	0,2609/kg + 19,93
0402 99 91	(¹)(¹)	2,1840/kg + 23,56	0404 10 74	(²)	1,7112/kg + 25,97
0402 99 99	(¹)(¹)	2,1840/kg + 22,35	0404 10 76	(²)	2,0757/kg + 25,97
0403 10 02		122,63	0404 10 78	(²)	1,1538/kg + 25,97
0403 10 04		178,37	0404 10 82	(²)	1,7112/kg + 25,97
0403 10 06		214,82	0404 10 84	(²)	2,0757/kg + 25,97
0403 10 12	(¹)	1,1538/kg + 27,18	0404 90 11		122,63
0403 10 14	(¹)	1,7112/kg + 27,18	0404 90 13		178,37

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (2)	Importo del prelievo
0404 90 19		214,82	0406 90 31	(3) (*)	162,40
0404 90 31		122,63	0406 90 33	(3) (*)	162,40
0404 90 33		178,37	0406 90 35	(3) (*)	162,40
0404 90 39		214,82	0406 90 37	(3) (*)	162,40
0404 90 51	(1)	1,1538/kg + 27,18	0406 90 39	(3) (*)	162,40
0404 90 53	(1) (2)	1,7112/kg + 27,18	0406 90 50	(3) (*)	162,40
0404 90 59	(1)	2,0757/kg + 27,18	0406 90 61	(3) (*)	371,99
0404 90 91	(1)	1,1538/kg + 27,18	0406 90 63	(3) (*)	371,99
0404 90 93	(1) (2)	1,7112/kg + 27,18	0406 90 69	(3) (*)	371,99
0404 90 99	(1)	2,0757/kg + 27,18	0406 90 73	(3) (*)	162,40
0405 00 11	(2)	228,60	0406 90 75	(3) (*)	162,40
0405 00 19	(2)	228,60	0406 90 76	(3) (*)	162,40
0405 00 90		278,89	0406 90 78	(3) (*)	162,40
0406 10 20	(3) (*)	203,55	0406 90 79	(3) (*)	162,40
0406 10 80	(3) (*)	259,12	0406 90 81	(3) (*)	162,40
0406 20 10	(3) (*)	371,99	0406 90 82	(3) (*)	162,40
0406 20 90	(3) (*)	371,99	0406 90 84	(3) (*)	162,40
0406 30 10	(3) (*)	164,39	0406 90 85	(3) (*)	162,40
0406 30 31	(3) (*)	153,44	0406 90 86	(3) (*)	162,40
0406 30 39	(3) (*)	164,39	0406 90 87	(3) (*)	162,40
0406 30 90	(3) (*)	261,11	0406 90 88	(3) (*)	162,40
0406 40 10	(3) (*)	145,16	0406 90 93	(3) (*)	203,55
0406 40 50	(3) (*)	145,16	0406 90 99	(3) (*)	259,12
0406 40 90	(3) (*)	145,16	1702 10 10		62,94
0406 90 11	(3) (*)	210,16	1702 10 90		62,94
0406 90 13	(3) (*)	147,76	2106 90 51		62,94
0406 90 15	(3) (*)	147,76	2309 10 15		88,96
0406 90 17	(3) (*)	147,76	2309 10 19		115,49
0406 90 19	(3) (*)	371,99	2309 10 39		108,07
0406 90 21	(3) (*)	210,16	2309 10 59		88,85
0406 90 23	(3) (*)	162,40	2309 10 70		115,49
0406 90 25	(3) (*)	162,40	2309 90 35		88,96
0406 90 27	(3) (*)	162,40	2309 90 39		115,49
0406 90 29	(3) (*)	162,40	2309 90 49		108,07
			2309 90 59		88,85
			2309 90 70		115,49

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,
— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 modificato, per la Svezia, al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca e al regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione (GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7) per la Bulgaria e la Romania,
sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(†) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2152/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1651/94⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scre-

mato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.
2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.
3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	55,50
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	104,50
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	35,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	166,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1994

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1651/94⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montene-

gro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	34,87
Zucchero greggio :	32,08
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$34,87^{(*)} \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	34,87 ⁽³⁾

(¹) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 2154/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1586/94 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate appli-

cando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è pertanto necessario adeguare il livello delle restituzioni alla produzione, fissate per il 1° settembre 1994, dato il sensibile aumento dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione applicabile nei settori dei cereali e del riso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/93 è fissata a 63,07 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁶⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 2155/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30

agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	3,75	3,75	3,76
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2156/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 225 del 31. 8. 1994, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	33,01 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,01 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,01 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,01 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,15
1701 99 10	40,15
1701 99 90	40,15 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.